

DECISIONE (UE) 2019/485 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2019

relativa alla conclusione degli accordi pertinenti a norma dell'articolo XXI dell'accordo generale sul commercio e sui servizi con l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Colombia, la Corea, Cuba, l'Ecuador, le Filippine, il Giappone, Hong Kong Cina, l'India, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, la Svizzera e il Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese) sugli adeguamenti compensativi necessari in seguito all'adesione all'Unione europea della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, dell'Austria, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) L'atto di adesione della Cechia, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è entrato in vigore il 1° maggio 2004.
- (3) A norma dell'articolo XX dell'accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS) i membri dell'OMC indicano in un elenco gli impegni specifici assunti a norma della parte III del GATS.
- (4) L'attuale elenco dell'Unione e dei suoi Stati membri contempla solo gli impegni specifici relativi ai dodici Stati membri del 1994. Gli elenchi individuali di impegni specifici degli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 1995 e nel 2004 («Stati membri aderenti») sono stati adottati prima della loro adesione.
- (5) Affinché gli Stati membri aderenti siano soggetti alle limitazioni inserite nell'elenco di impegni specifici dell'Unione e per garantire la coerenza con l'*acquis* comunitario, è necessario modificare o revocare determinati impegni specifici inseriti nell'elenco degli impegni specifici dell'Unione e negli elenchi di impegni specifici degli Stati membri aderenti.

⁽¹⁾ Approvazione del 13 febbraio 2019.

